

# Il Decreto Rilancio: Le Novità per le Imprese e i Professionisti

Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo e Rappresentante  
del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

# Il Decreto Rilancio: Le novità per le Imprese e i Professionisti

Abolizione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020



Proroga al 16/09 dei versamenti in scadenza tra marzo e maggio



Ampliamento credito d'imposta affitti commerciali



Il Bonus vacanze per il turismo di prossimità

Erogazione contributi a fondo perduto per le piccole imprese



Abolizione 1^ rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari



Estensione credito d'imposta su sanificazione ambienti di lavoro



Rimessione in termini per avvisi bonari e accertam. con adesione

Concorso dello Stato nella ricapitalizzazione delle PMI



Nuove regole per il Bonus a Professionisti e Imprese



Nuovo credito d'imposta sugli investimenti necessari a riapertura



Superbonus 110% su risparmio energetico e ristrutturazioni

Ad eccezione di banche, assicurazioni e PP.AA. viene abolito l'importo dovuto a titolo di saldo Irap 2019 e 1^ acconto 2020

```
graph TD; A[Ad eccezione di banche, assicurazioni e PP.AA. viene abolito l'importo dovuto a titolo di saldo Irap 2019 e 1^ acconto 2020] --> B[Il beneficio è esteso a tutte le imprese con ricavi/compensi 2019 < 250mln. Euro ed agli enti non commerciali]; A --> C[L'Irap 2019 sarà quindi pari agli acconti dovuti sul minore tra il Valore Produzione Netta 2018 e 2019]; B --> D[Per i soggetti tenuti alla redazione degli ISA 2018 gli acconti dovuti per il 2019 sono stati pari al 90%, per gli altri 100%]; C --> E[Per il 2020 il 1^ acconto Irap pari al 40% sarà figurativamente indicato nei modelli di dichiarazione come versato];
```

Il beneficio è esteso a tutte le imprese con ricavi/compensi 2019 < 250mln. Euro ed agli enti non commerciali

L'Irap 2019 sarà quindi pari agli acconti dovuti sul minore tra il Valore Produzione Netta 2018 e 2019


Per i soggetti tenuti alla redazione degli ISA 2018 gli acconti dovuti per il 2019 sono stati pari al 90%, per gli altri 100%

Per il 2020 **il 1^ acconto Irap pari al 40%** sarà figurativamente indicato nei modelli di dichiarazione come versato

Comportamenti da adottare in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa



Le società che alla data del 19/05 **hanno già redatto** il bilancio 2019 non dovranno riconvocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio modificato, bensì contabilizzeranno una sopravvenienza attiva non tassabile nel corso del 2020 di ammontare pari al debito verso l'erario per saldo Irap 2019 iscritto in bilancio



Di contro le società che intendono approvare il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, provvederanno a determinare il componente negativo per Irap competenza 2019 in misura corrispondente alle disposizioni di cui all'art. 24 del D.L. 34/2020 indicando la sopravvenuta modifica normativa in nota integrativa


# EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Art.  
25

Le Imprese con ricavi/compensi 2019 < € 5mln. avranno diritto ad un contributo a fondo perduto (non tassabile) in presenza di un calo di fatturato




Sono **inclusi gli Enti non commerciali** limitatamente alle attività commerciali dagli stessi svolte nel 2019



Il contributo è **incompatibile** con il bonus di € 600 erogato a Professionisti, co.co.co. e lavoratori dello spettacolo

Sono esclusi i soggetti che risultano aver **cessato la propria attività al momento dell'invio della domanda**




Ai soggetti che hanno **iniziato l'attività dal 2019** il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato

# EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Art.  
25


Il contributo spetta in presenza di un calo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di oltre 1/3 (si guarda alla data effettuazione dell'operazione)

Ricavi 2019 < € 400.000



Il contributo è **pari al 20%** della differenza di fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019

Ricavi 2019 < € 1.000.000



Il contributo è **pari al 15%** della differenza di fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019

Ricavi 2019 < € 5.000.000



Il contributo è **pari al 10%** della differenza di fatturato tra aprile 2020 ed aprile 2019

Esempio: impresa con ricavi 2019 pari a € 840.000, con fatturato aprile 2019 € 110.000 – aprile 2020 € 30.000 e differenza pari a € 80.000. **Il contributo sarà pari a € 12.000**



# EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Art.  
25

Dal punto di vista contabile (OIC 12) il contributo va classificato tra quelli «in conto esercizio» e va indicato alla voce A/5 «altri ricavi e proventi» secondo il principio di competenza

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto per almeno € 1.000 in favore delle persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Ai soggetti con inizio attività dal 2019, in assenza di parametro di riferimento (aprile 2019), dovrebbe spettare il contributo base di € 1.000 o di € 2.000

Il contributo **NON** spetta ai Professionisti iscritti a casse previdenziali obbligatorie i quali (con reddito 2018 < € 50.000) continueranno a ricevere il bonus di € 600

Per il dato sul fatturato conta la data della fattura immediata, del corrispettivo giornaliero, del DDT o altro documento richiamato nelle fatture differite

# EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Art.  
25

Il contributo viene accreditato dall'Agenzia delle entrate sul c/c del beneficiario sulla base di apposita istanza



I requisiti antimafia potranno essere autocertificati con recupero del bonus in caso di falsa autocertificazione


L'istanza telematica dovrà essere effettuata (anche tramite intermediario) entro 60 giorni dall'avvio della procedura



Previsto un aggravio delle sanzioni penali (fino a 6 anni di reclusione) in caso di accredito dei contributi sulla base di falsa autocertificazione



Le agevolazioni riguardano le società di capitale con ricavi 2019 tra 5 e 50 milioni di euro che abbiano avuto un decremento dei ricavi di oltre 1/3 nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Credito d'imposta è pari al 20% dei versamenti fatti da soci (PF o PG) per aumenti di capitale sottoscritti ed interamente versati dal 19/05 al 31/12/2020

Per fruire del credito d'imposta il socio deve ricevere dalla società apposita certificazione che attesti la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato anche in compensazione nella dichiarazione dei redditi 2021 (per il 2020) e successive

L'aumento di capitale agevolabile non potrà superare € 2mln. (beneficio max € 400.000) e sarà vietato erogare dividendi sino al 2023

Alle società di capitale è altresì riconosciuto un credito d'imposta in relazione all'eventuale perdita di esercizio 2020



Il credito d'imposta è pari al 50% della perdita di esercizio 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato nel 2020 nel limite massimo di beneficio pari a € 800.000

Le perdite fiscali riportabili agli esercizi successivi sono ridotte dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto

Anche in questo caso il credito d'imposta dovrà essere restituito in caso di erogazione dividendi ai soci ante 2024

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione redditi 2021

Segue esempio



# CONCORSO DELLO STATO NELLA RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE



Art.  
26

Alfa Srl ha sottoscritto e versato nel corso 2020 un aumento di capitale a pagamento da € 100.000 a € 250.000 ed ha registrato una perdita 2020 pari a € 180.000



Al 31/12/2020 il patrimonio netto di Alfa è pari a € 320.000 (al lordo della perdita 2020)

Quindi il credito d'imposta sarà pari al 50% della differenza tra € 180.000 - € 32.000

Ove:

€ 180.000 = Perdita esercizio 2020

€ 32.000 = 10% Patrimonio netto 2020

€ 148.000 = Differenza

Credito d'imposta € 74.000 (50% della differenza) che però si riduce a € 45.000 (30% aumento di capitale 2020)

**Il credito d'imposta spettante è € 45.000**

Il credito d'imposta del 50% sulla perdita di esercizio è condizionato all'aumento di capitale a pagamento 2020, **senza il secondo non si applica il primo**

Credito d'imposta del 60% per i canoni di locazione o di leasing ad uso non abitativo versati nel 2020 in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio



Beneficiari tutti i soggetti con ricavi  
2019 < € 5 mln.

Il credito d'imposta spetta agli alberghi  
indipendentemente dai ricavi 2019

Il bonus spetta in presenza di un calo di  
fatturato (mese 2020 su mese 2019) di  
almeno il 50%

Il credito d'imposta si riduce al 30% in  
caso di affitto di azienda

Il credito d'imposta spetta anche agli  
enti non commerciali

Il bonus potrà essere utilizzato in  
compensazione dal giorno successivo  
al pagamento del canone

# IL BONUS AFFITTI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Art.  
28

Il locatario può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone



Il credito d'imposta potrà altresì essere ceduto a banche ed altri intermediari finanziari che potranno a loro volta cederlo

Il locatore utilizzerà il bonus in compensazione nel modello redditi o (se impresa) dal mese successivo



Il credito d'imposta non è cumulabile con quello introdotto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)



Detrazione irpef al 110% e ripartizione in 5 anni per 4 tipologie di intervento da effettuarsi tra 01/07/2020 e 31/12/2021: Cappotto termico, Caldaie a pompa di calore e a condensazione, installazione di pannelli solari e la messa in sicurezza sismica dell'edificio

Sono escluse dal beneficio le seconde case in villette unifamiliari (devono essere condominiali)

Per gli interventi energetici è necessario il miglioramento di due classi energetiche

Sono esclusi dal beneficio i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo

I tre interventi trainanti portano al 110% la detrazione anche per gli interventi accessori (bonus facciate)

Consentito il miglioramento di una sola classe energetica (se impossibili due) con idoneo attestato APE

La spesa max di € 60.000 per cappotto termico e € 30.000 per la caldaia si moltiplica per ogni condomino

# DETRAZIONI CHE POSSONO ESSERE TRASFORMATE O CEDUTE

Art.  
121

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i seguenti interventi possono optare in luogo dell'utilizzo diretto per la trasformazione della detrazione in sconto in fattura o in credito d'imposta

Interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%) di manutenzione ordinaria (solo aree comuni) e straordinaria

Tutti gli interventi di efficientamento energetico senza eccezioni, compresi quelli previsti dal DI Rilancio (110%)

Adozione di misure antisismiche (dal 50% al 110%) comprese le polizze assicurative anti calamità

Installazione di impianti solari fotovoltaici (110% se rispondenti ai criteri del DI Rilancio)

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (50%)

# DETRAZIONI CHE POSSONO ESSERE TRASFORMATE O CEDUTE

Art.  
121

Il contribuente che sceglie di trasformare la detrazione in credito d'imposta potrà utilizzarlo in 5 quote annuali che potrà riportare al successivo esercizio

Con opzione nel 2020 si potranno trasformare in credito d'imposta anche le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti



Il fornitore può accettare di anticipare al contribuente un contributo di pari valore della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che potrà successivamente cedere a sua volta ad un istituto di credito

# TABELLA DEI CREDITI D'IMPOSTA CEDIBILI AD ALTRI SOGGETTI

Art.  
122

In via sperimentale, per i soli anni 2020 e 2021, i beneficiari di taluni crediti d'imposta possono in alternativa all'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari



Credito d'imposta per canoni di affitto immobili locati ad uso non abitativo (mese di marzo)

Credito d'imposta per canoni di affitto immobili locati ad uso non abitativo (aprile e maggio)

Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro necessari alla riapertura post emergenza

Credito d'imposta sui servizi turistico ricettivi per il c.d. turismo di prossimità

Credito d'imposta per spese di sanificazione ambienti e strumenti di lavoro

Credito d'imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici

# I BONUS PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Art.  
78

Art.  
84

Art.  
85

Viene confermato anche per il **mese di aprile** il bonus di € 600 in favore di artigiani, commercianti, professionisti e co.co.co. con accredito automatico agli stessi soggetti di marzo

**Maggio:** per iscritti alla gestione separata INPS, il bonus sale a € 1.000 ma solo in presenza di un decremento del reddito (criterio di cassa) di almeno il 33% tra 2^ bim. 2020 e 2019

**Maggio:** per i co.co.co. il bonus sale a € 1.000 ma solo se il rapporto di lavoro era attivo al 23/02/2020 ed è cessato alla data del 19/05/2020

**Maggio:** per artigiani e commercianti il bonus è sostituito dal contributo a fondo perduto se fatturato aprile 2020 < 2/3 aprile 2019

**Aprile e Maggio:** bonus di € 500 mensili per colf/badanti non conviventi titolari al 23/02/2020 di contratto di lavoro per oltre 10 ore settimanali

**Aprile e Maggio:** Confermato il bonus di € 600 ai Professionisti iscritti alle casse di previdenza in presenza del requisito reddituale 2018



Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica è riconosciuto un sostegno al reddito (REM) variabile da € 400 a e 800 per ciascun mese di aprile e maggio in funzione di alcuni indicatori



L'istanza dovrà essere effettuata all'INPS entro il 30/06/2020 ed il REM sarà incompatibile con le altre indennità previste dalla normativa Covid-19



I requisiti per l'ottenimento sono legati al valore del patrimonio mobiliare (max e 20.000) ed al valore dell'ISEE (max € 15.000)

# ESTENSIONE DI TALUNI BENEFICI AGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'art.1 del DI 23/2020 sono estese agli enti non commerciali

Il credito d'imposta del 60% sulle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro è esteso agli enti non commerciali

# CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Art.  
120

Credito d'imposta del 60% su una spesa max di € 80.000 per interventi effettuati nel 2020 necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento anti Covid-19

I soggetti beneficiari sono quelli esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, cinema, etc....)

Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ma nel limite del costo sostenuto

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 2021 o potrà essere ceduto alle banche

Con apposito decreto attuativo saranno indicate le spese ammissibili e le attività che possono beneficiarne

# CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Art.  
125

Credito d'imposta del 60% su una spesa max di € 60.000 per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro nonché per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e protezione individuale (mascherine, guanti, barriere, disinfettanti, etc...)

I soggetti beneficiari sono i professionisti, gli enti non commerciali e quelli religiosi civilmente riconosciuti

Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ma nel limite del costo sostenuto

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 2021 o potrà essere ceduto alle banche

La presente agevolazione sostituisce quella introdotta dall'art. 64 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia)

Sino al 31/12/2020

Le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19 sono esenti da Iva ex art. 10 ma danno comunque diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti (non si applica pro-rata)

Dall'01/01/2021

Gli stessi beni saranno soggetti all'aliquota IVA agevolata del 5%

Mascherine, disinfettanti, dispenser, guanti, abbigliamento protettivo, etc.....



# DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI GIA' OGGETTO DI PROROGA

Art.  
126

Art.  
127

Sono prorogati al 16/09/2020 i versamenti scaduti il 16/03 per tutti i soggetti con ricavi 2019 < € 2mln., nonché il 16/04 ed il 18/05 per i soggetti che hanno registrato il decremento di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 previsto dalla normativa

Trattasi di ritenute Irpef e contributi Inps sui dipendenti, contributi inps artigiani e commercianti, contributi inail ed IVA

Tali versamenti potranno essere effettuati in 4 rate mensili (senza interessi) dal 16/09 al 16/12/2020

Le ritenute su provvigioni e compensi professionali rimaste a carico del percipiente sono prorogate o rateizzate allo stesso modo

I versamenti diversi da quelli sopra elencati avrebbero dovuto essere effettuati alle rispettive scadenze e, ove non effettuati, dovranno essere regolarizzati con ravvedimento operoso

# RIAPERTURA DELLA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art.  
137

Possono essere rivalutati i terreni agricoli ed edificabili nonché le partecipazioni societarie possedute da persone fisiche al 01/07/2020

```
graph TD; A[Possono essere rivalutati i terreni agricoli ed edificabili nonché le partecipazioni societarie possedute da persone fisiche al 01/07/2020] --> B[L'asseverazione della perizia deve essere formalizzata entro il 30/09/2020]; A --> C[L'imposta sostitutiva dell'11% deve essere versata entro il 30/09/2020]; B --> D[La perizia relativa ai terreni deve essere formalizzata ante-vendita]; C --> E[L'imposta potrà essere versata anche in tre rate annuali (interessi al 3%)];
```

L'asseverazione della perizia deve essere formalizzata entro il 30/09/2020

L'imposta sostitutiva dell'11% deve essere versata entro il 30/09/2020

La perizia relativa ai terreni deve essere formalizzata ante-vendita

L'imposta potrà essere versata anche in tre rate annuali (interessi al 3%)

# DIFFERIMENTO VERSAMENTI

Art.  
144

I versamenti relativi ad avvisi bonari scaduti tra l'08/03 e il 31/05/2020



Sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate mensili (senza interessi) dal 16/09 al 16/12/2020

Sino al 31/12/2020 è sospeso l'invio di comunicazioni d'irregolarità

Per gli atti i cui termini di versamento scadono tra il 09/03 e il 31/05/2020, sono prorogati al 16/09/2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione tributaria, avvisi di liquidazione imposta di registro,

# DISPOSIZIONI VARIE

Per l'anno 2020 in sede di rimborsi fiscali non si applica la compensazione con i debiti iscritti a ruolo



Prorogato al 16/09/2020 il termine per la notifica del ricorso introduttivo in CTP relativo agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 09/03 e il 31/05/2020

A decorrere dal 2020 il limite annuo dei crediti compensabili con modello F24 sale da € 700.000 a € 1.000.000



E' sospeso sino al 31/08/2020 l'obbligo di verifica preventiva per la P.A. che effettua un pagamento > € 5.000 della esistenza di debiti esattoriali del fornitore

## QUALI

- SONO SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI SCADENTI NEL PERIODO DALL'**8.3 AL 31.8.2020;**

## COSA

- DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO **EMESSE DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**, NONCHÉ DAGLI **AVVISI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78.**

## QUANDO

- POTRANNO ESSERE EFFETTUATI **ENTRO IL 30/09/2020 IN UNICA SOLUZIONE**



FAQ ADER: POSSIBILE CHIEDERE LA DILAZIONE DELLE SOMME



# SOSPENSIONE ROTTAMAZIONE «TER» E «SALDO E STRALCIO»

Art.  
154

## QUALI

- SONO SOSPESI TUTTI I TERMINI DEI VERSAMENTI SCADENTI NEL PERIODO DALL'**01.01 AL 31.12.2020;**


## COSA

- DERIVANTI DA «ROTTAMAZIONE-TER» E «SALDO E STRALCIO»

## QUANDO

- POTRANNO ESSERE EFFETTUATI **ENTRO IL 10/12/2020** IN **UNICA SOLUZIONE** (senza la tolleranza di 5 giorni di ritardo)

## PER AGENZIA DELLE ENTRATE ED ALTRI ENTI IMPOSITORI



GLI ATTI DI ACCERTAMENTO, PER I QUALI I  
TERMINI DI DECADENZA SCADONO IL  
31/12/2020, SONO EMESSI ENTRO TALE  
DATA E NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE  
ENTRO IL 31/12/2021



**IN SOSTANZA VIENE  
PROROGATO DI UN ANNO  
IL TERMINE PER LA  
NOTIFICA MA NON PER LA  
FORMAZIONE DEGLI  
AVVISI DI ACCERTAMENTO  
RELATIVI ALL'ANNO 2015**

Per il 2020 è concesso un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000 utilizzabile dall'01/07 al 31/12/2020 per soggiorni in alberghi, agriturismo e B.& B.

Il credito deve essere utilizzato presso strutture localizzate in Italia

Le spese devono essere sostenute in unica soluzione e presso una singola struttura turistica

Possono intermediare agenzie di viaggi e tour operator ma non piattaforme digitali (Expedia, Booking.com, etc...)

Il fornitore del servizio utilizzerà il credito derivante dallo sconto concesso al cliente in compensazione

Il credito è max € 500 per nucleo familiare di 3 membri, € 300 di 2 membri, € 150 di 1 membro

Il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale «parlante»

Il credito è fruibile per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo e per il 20% con detrazione Irpef in dichiarazione

Il fornitore potrà cedere il credito a banche o altri intermediari finanziari che potranno a loro volta cederlo

# ABOLIZIONE 1^ RATA IMU ALBERGHI E STABILIMENTI BALNEARI

Art.  
177

Sono esentati dall'obbligo di versamento della 1^ rata di acconto IMU 2020

Gli immobili adibiti a stabilimenti  
balneari e termali

Gli immobili rientranti nella categoria  
catastale D/2

Gli immobili degli agriturismo, villaggi  
turistici, B. & B., ostelli e delle altre  
strutture ricettive

L'esenzione è condizionata all'esercizio  
diretto dell'attività ricettiva da parte del  
proprietario

Le imprese di pubblico esercizio (somministrazione alimenti e bevande) sono esonerate dall'01/05 al 31/10/2020 dal pagamento della TOSAP



Le imprese devono essere già titolari di autorizzazione all'utilizzo di suolo pubblico alla data del 1^ maggio 2020



Vengono semplificate le procedure e la documentazione necessaria per l'ottenimento di nuove autorizzazioni o per l'ampliamento delle stesse

# BONUS MOBILITA'

Art.  
229

Ai cittadini maggiorenni è riconosciuto un bonus pari al 60% (max € 500) della spesa sostenuta dal 04/05 al 31/12/2020



Il bonus spetta per l'acquisto di monopattini, hoverboard, segway, biciclette a pedalata assistita ed altri veicoli a propulsione elettrica



Il bonus non può essere utilizzato per l'acquisto di autovetture o scooter

Il beneficiario deve essere residente nei Comuni capoluogo di Regione o di Provincia e in quelli con oltre 50.000 abitanti



Il bonus potrà essere richiesto una sola volta e sarà fruito mediante rimborso o sconto sul corrispettivo operato direttamente dal venditore







**NOVITÀ IVA  
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 IN VISTA  
DELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE ANNUALE**

# TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Quale comportamento adottare durante il periodo di chiusura forzata ? (F.A.Q. 13/03/2020 Agenzia entrate)



L'esercente non dovrà effettuare alcuna comunicazione in quanto sarà il RT, alla riapertura dell'esercizio, a comunicare il periodo di inattività



In alternativa, accedendo al portale Fatture e corrispettivi, è possibile modificare lo "stato" del RT, impostandolo in modalità "fuori servizio".

Nei casi di interruzione dell'attività per chiusura causata da eventi eccezionali il RT, alla prima trasmissione successiva, provvederà all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativo al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non abbia effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

# TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Il credito d'imposta per l'acquisto del nuovo RT o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa



## **Credito d'imposta:**

50% del costo del RT con un massimo di 250€ o di 50€ in caso di adattamento del vecchio misuratore

## **Obbligo pagamento tracciabile:**

La normativa non richiede il requisito della novità del bene ma l'obbligo del pagamento tracciabile


Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo mod. F24 con il codice 6899

A decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura

# TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Art.  
140


Fino al 31/12/2020 non verranno applicate sanzioni ai contribuenti non ancora in possesso del RT che:



Rilasceranno il vecchio scontrino o ricevuta fiscale al cliente

Comunicheranno via web all'Agenzia gli incassi del giorno entro la fine del mese successivo

# TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI




# TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Rientra nella sospensione dei termini la trasmissione della fattura elettronica e dei corrispettivi mensili ?



Per la trasmissione della fattura elettronica **NON** è prevista alcuna sospensione del termine (12 giorni ovvero giorno 15 del mese successivo)



Sospesi sino al **30/06** i termini per la trasmissione via web dei corrispettivi mensili (da febbraio ad aprile) da parte degli esercenti non ancora dotati di RT



# TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L'Agenzia delle entrate (Prov. 30/12/2019) ha introdotto un obbligo graduale di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da cessione benzina e gasolio per autotrazione



- 01/01/2020 per impianti che nel 2018 hanno erogato oltre 3mln. litri;
- 01/07/2020 per impianti che nel 2018 hanno erogato oltre 1,5mln. Litri;
- 01/01/2021 per gli altri impianti (< 1,5mln. litri)

Con Prov. del 22/04/2020 viene prorogato all'01/09/2020 l'avvio degli obblighi di memorizzazione e trasmissione per le prime due categorie di impianti, lasciando all'01/01/2021 il termine per gli impianti più piccoli

A questo punto il termine per il primo invio sarà il 31/10/2020 con i corrispettivi relativi al mese di settembre 2020 mentre il secondo invio sarà entro il 30/11 per i mensili e il 31/01 per i trimestrali

Dal 2021 tutti gli impianti dovranno memorizzare e trasmettere i corrispettivi di benzina e gasolio (no gas, metano, gpl, etc...) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (mensili iva) o al trimestre di riferimento (trimestrali Iva)

# CREDITO D'IMPOSTA PAGAMENTI ELETTRONICI

Da luglio 2020 credito d'imposta per imprese e professionisti con volume d'affari anno precedente < € 400.000 ***pari al 30% delle commissioni loro addebitate*** per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili

***Valido*** solo per commissioni dovute a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali

***Escluse*** le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA

***Utilizzabile*** esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo dal sostenimento della spesa

Il credito ***deve essere*** indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) e ***non concorre*** alla formazione del reddito

Con Provv. Agenzia entrate n. 181301 del 29 aprile 2020, viene disposto che gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato

# FORFETTARI E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

**ATTENZIONE**

La norma non esonera i contribuenti forfettari dalla certificazione dei corrispettivi

**DAL 2020**

Di conseguenza i forfettari dovranno regolarmente dotarsi di RT ovvero dovranno memorizzare e consegnare il DC tramite web



I forfettari hanno diritto al credito d'imposta sull'acquisto del RT

# NUOVA PERIODICITÀ PER ESTEROMETRO, IMPOSTA DI BOLLO E LIPE

## Trasmissione telematica esterometro

- La trasmissione telematica dell'esterometro dovrà essere effettuata dal 2020 con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (30/04, 31/07, 31/10 e 31/01)

## Termine trasmissione Dichiaraz. IVA

- Il termine per la trasmissione della dichiarazione Iva è fissato al 30 aprile dell'anno successivo ma se anticipato entro il 28/02, tale trasmissione elimina l'obbligo di invio della LIPE relativa al 4<sup>^</sup> trimestre

# DL 18/2020 – SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ART. 62

## CHI

- **TUTTI I SOGGETTI** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

## COSA

- **ADEMPIMENTI TRIBUTARI** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**

## QUANDO

- Potranno essere effettuati **ENTRO IL 30/06/2020** senza applicazione di sanzioni

# DL 18/2020 – SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ART. 62


ELENCO INDICATIVO DEGLI ADEMPIMENTI PROROGATI	TERMINE ADEMPIMENTO
<b>ESTEROMETRO</b> primo trimestre (scadenza 30 aprile)	<b>30/06/2020</b>
<b>INTRASTAT</b> mensili (25 marzo, aprile e maggio) e trimestrali (27 aprile)	
<b>LIPE</b> primo trimestre (31 maggio)	
<b>DICHIARAZIONE IVA ANNUALE</b> (30 aprile 2020)	
<b>MODELLI TR</b> primo trimestre (30 aprile 2020)	



# DL 18/2020 – SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ART. 62

## IVA ANNUALE 2020

### • PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE



**TERMINE ORIGINARIO**




**30/04/2020**

**NUOVO TERMINE**



**30/06/2020**

### • VERSAMENTI



**TERMINE ORIGINARIO**



**16/03/2020**

**NUOVO TERMINE\***



**31/05/2020**

\* Rimangono invariate le regole ordinarie:

- Pagamento entro 30/06 con + 0,40% per ogni mese o frazione successiva al 16/3 (oggi 16/04)
- Pagamento entro 30/07 con + ulteriore 0,40%

# DL 23/2020 – ART. 26: IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE

## CHI

- OPERATORI IVA

## COSA

- BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2020

## QUANDO

- SE IMPORTO PRIMO TRIMESTRE < 250 EURO VERSAMENTO CON SECONDO TRIMESTRE
- SE IMPORTO SECONDO TRIMESTRE < 250 EURO VERSAMENTO CON TERZO TRIMESTRE

# DL 23/2020 – ART. 26: IMPOSTA DI BOLLO SU FT. ELETTRONICHE

## • I° TRIMESTRE



**IMPORTO  $\geq$  250 EURO**



**VERSAMENTO ALLA SCADENZA 20/04/2020**

**IMPORTO  $<$  250 EURO**



**VERSAMENTO INSIEME AL II° TRIMESTRE**

## • II° TRIMESTRE



**IMPORTO TOTALE  $\geq$  250 EURO**



**VERSAMENTO ALLA SCADENZA 20/07/2020**

**IMPORTO TOTALE  $<$  250 EURO**



**VERSAMENTO INSIEME AL III° TRIMESTRE**

## • III° TRIMESTRE



**A PRESCINDERE DALL'IMPORTO**



**VERSAMENTO ALLA SCADENZA 20/10/2020**

## • IV° TRIMESTRE



**A PRESCINDERE DALL'IMPORTO**



**VERSAMENTO ALLA SCADENZA 20/01/2021**

# NOVITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020

## Quadro VP

- Deve essere compilato esclusivamente da chi trasmette la dichiarazione entro il 28/02 e contiene i dati che avrebbero dovuto essere indicati nella LIPE relativa al 4<sup>a</sup> trim. 2019 che non viene autonomamente trasmessa

## Quadro VQ

- Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei

# NOVITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020 – IL QUADRO VP

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	Operazioni straordinarie	
	1 Mese	2 Trimestre (*)			3	4
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>	<b>VP1</b>					
	<b>VP2</b>	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
	<b>VP3</b>	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
	<b>VP4</b>	IVA esigibile			DEBITI	CREDITI
	<b>VP5</b>	IVA detratta				
	<b>VP6</b>	IVA dovuta			1	o a credito 2
	<b>VP7</b>	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	<b>VP8</b>	Credito periodo precedente				
	<b>VP9</b>	Credito anno precedente				
	<b>VP10</b>	Versamenti auto UE				
	<b>VP11</b>	Crediti d'imposta				
	<b>VP13</b>	Acconto dovuto			Metodo 1	2
	<b>VP14</b>	IVA da versare			1	o a credito 2

# NOVITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020 – IL QUADRO VQ

## QUADRO VQ

VERSAMENTI PERIODICI  
OMESSI

	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
VQ1	1	2	3	4	5
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	Modulo	Gruppo
VQ2	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
VQ3	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
VQ4	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
VQ5	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Il nuovo quadro VQ, si articola in 10 caselle e consente di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei”.

L'esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del modello dichiarativo annuale, introdotte da un paio d'anni a seguito dell'inserimento del rigo VL30, non hanno più permesso di evidenziare in tutto in parte il credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici.



# IL NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Slitta dal 04/05 all'01/10 (e in via obbligatoria al 2021) il nuovo tracciato telematico per la redazione e trasmissione delle fatture elettroniche



Nuovi codici «Tipo documento»

Nuovi codici «Natura operazione»



Le modifiche consentiranno di eliminare l'esterometro anche per le fatture estere ricevute, di gestire in modo automatico la redazione della dichiarazione annuale Iva, attribuiscono un codice specifico per le cessioni di beni ammortizzabili, creano maggiore flessibilità nella gestione di più ritenute d'acconto (Irpef. Enasarco), codici specifici per le autofatture, per le fatture differite, per il reverse charge interno,

Le fatture non in linea con il nuovo tracciato saranno scartate dal sistema

# NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI SUL VISTO DI CONFORMITA'

Con l'Informativa n. 70 del 19 luglio 2019, il CNDCEC ha illustrato i nuovi controlli automatici che sono stati introdotti dall'Agenzia in sede di ricezione delle dichiarazioni 2019 da parte del servizio Entratel



il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle DRE

il professionista che lo rilascia non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica

il professionista che lo rilascia non risulta "collegato" con l'associazione o con la società che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica

In caso di visto di conformità irregolare scatta la sanzione per indebita compensazione di crediti esistenti, pari al 30% del credito utilizzato

# ISA E REGIME PREMIALE IVA

I contribuenti che nella dichiarazione dei redditi 2019 (anno 2018) hanno conseguito un responso di affidabilità fiscale almeno pari a 8 possono beneficiare di alcune agevolazioni nel campo dell'IVA



Compensazione senza visto di conformità per crediti IVA fino a € 50.000 con riferimento all'IVA maturata sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019

Compensazione senza visto di conformità per crediti IVA infrannuali fino a € 50.000 con riferimento ai crediti maturati nei primi tre trimestri del 2020, come emergenti dai mod. TR

Si segnala che dal 2020 è anche possibile cedere a terzi (Banche) il credito infrannuale Iva richiesto a rimborso in seno ai modelli TR

La soglia di € 50.000 è da considerarsi con riferimento alla somma di tutti i crediti IVA sia da dichiarazione IVA 2019 che da Modelli TR 2020

# NOVITÀ LETTERE D'INTENTO 2020

Con l'obiettivo di attenuare il disagio finanziario che scaturirebbe in capo agli esportatori abituali dalla fatturazione in regime di non imponibilità e quindi dalla conseguente emersione di un cronico credito IVA

Viene consentito agli stessi di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva nel limite costituito dalle esportazioni e dalle cessioni Intra UE effettuate nell'anno precedente o negli ultimi 12 mesi (plafond fisso o mobile)

A tal fine è definito esportatore abituale chi realizza esportazioni, operazioni intra UE e operazioni assimilate di ammontare superiore al 10% del suo volume d'affari



# NOVITÀ LETTERE D'INTENTO 2020

Dal 28/04/2020 è stato eliminato l'obbligo, in capo all'esportatore abituale, di inviare al cedente copia dichiarazione d'intento corredata dalla ricevuta di trasmissione

Dal 28/04/2020 è stato introdotto l'obbligo, in capo al cedente, di indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento

Da parte sua il cedente che riceve la dichiarazione d'intento deve verificarne la corretta trasmissione avvalendosi della procedura di verifica dell'Agenzia al fine di verificare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell'operazione ed al fine di monitorare il perimetro temporale ed il plafond indicato dall'esportatore

## Altre novità dal 28/04/2020

Abrogazione della numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento



Abrogazione obbligo annotazione entro 15 giorni in apposito registro




Abrogazione obbligo annotazione estremi dichiarazione nelle fatture



Nuova sanzione dal 100% al 200% in capo al cedente che non riscontra l'invio

# RILEVANZA SOSTANZIALE DELL'ISCRIZIONE AL VIES

**Nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di beni, le regole vigenti sino al 2019 non ritenevano obbligatorio che il cessionario sia iscritto al VIES (vedi risposta al Telefisco 2019)**



**Dal 2020 l'iscrizione al VIES del cessionario diventa requisito sostanziale ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA**



# RILEVANZA SOSTANZIALE DELL'ISCRIZIONE AL VIES

Nuove condizioni per la non imponibilità  
IVA delle cessioni Intra UE dal 2020




I beni siano ceduti ad un altro soggetto passivo di uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio

Il destinatario sia identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio

Il cedente abbia ricevuto dal cessionario il proprio codice identificativo ed abbia regolarmente inviato gli elenchi riepilogativi Intrastat

# RILEVANZA SOSTANZIALE DELL'ISCRIZIONE AL VIES

Rispetto ad oggi non cambiano le procedure per il fornitore «diligente», bensì cambiano sostanzialmente le conseguenze in caso di inadempimento



La mancanza dei suddetti requisiti che prima assumeva un rilievo puramente formale dal 2020 comporta l'assoggettamento ad Iva della cessione intracomunitaria



Grazie e arrivederci